

E-Privacy 2004

Firenze, 14 maggio 2004

“ Nuove tecnologie, videosorveglianza e videoregistrazione Vs. valori della riservatezza e intimità della persona ”

Avv. Barbara Gualtieri - Foro di Firenze
Direttore Osservatorio CSIG Firenze www.csig.it
mail@avvocatogualtieri.it

INTRODUZIONE

- ▶ Le nuove tecnologie, dalla videosorveglianza ai guinzagli elettronici, alle tecniche di localizzazione in genere, alla televisione interattiva, alle videochiamate, al GPS, e così via contengono il rischio di una sorveglianza generalizzata di persone, comportamenti e attitudini.

ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E LEGISLATIVI relativi a questa relazione

(a mero titolo esemplificativo e non esaustivo)

- ▶ 1) newsletter 9-15 settembre 2002 Garante Privacy (telecamere sugli autobus, principi di pertinenza e di non eccedenza);
- ▶ 2) D.lgs 196/2003;
- ▶ 3) Relazione 2003 - Il diritto alla protezione dei dati personali e le nuove garanzie nel Codice;
- ▶ 4) decaloghi in materia di videosorveglianza del Garante;
- ▶ 5) codici di deontologia e di buona condotta r. 37-38 Relazione 2003 www.garanteprivacy.it;
- ▶ 6-7) la Costituzione ed il Codice penale;
- ▶ 8) Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2002 n° 135;
- ▶ 9) Cass. Pen. N° 18058 del 16 aprile 2003;

LA VIDEOREGISTRAZIONE DI IMMAGINI A FINI DI INDAGINE

- ✓ Conformità al dettato costituzionale
- ✓ Configurabilità come prova atipica ai sensi dell' art. 189 c.p.p.
- ✓ Utilizzabilità degli eventuali risultati (documentali) quale eventuale elemento di prova nel giudizio penale, ex art. 234 c.p.p.

LA PRASSI INVESTIGATIVA PIU' RECENTE

- **STRUMENTI DI INDAGINE:** sofisticati apparati tecnologici capaci di occulta captazione e registrazione di immagini attinenti alla persona
- **AMBITO DI OPERATIVITA':** invasione della privacy dell' inquisito o di soggetti in genere; all' esterno, all' interno di un domicilio, in ambienti privati o assimilabili.

LE TESI DELLA CONSULTA

Corte Costituzionale, sentenza 24 aprile 2002 n° 135;

LA “ *CAPTAZIONE DI IMMAGINI IN LUOGHI DI PRIVATA DIMORA* ” , CONFIGURANDO UNA **FORMA DI INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI FRA PRESENTI**, E' ASSIMILABILE ALLA INTERCETTAZIONE AMBIENTALE ?

PROBLEMA DI COSTITUZIONALITA' : quando si fuoriesce dalle ipotesi di videoregistrazione di comportamenti di tipo comunicativo?

Differenze fra videoregistrazione di comunicazioni e di immagini e di sole immagini.

... E I VALORI DELLA RISERVATEZZA E DELLA INTIMITA' DELLA PERSONA?

Mancanza dell' affermazione dell' esistenza del DIRITTO ALLA RISERVATEZZA ed come bene autonomo degno di tutela costituzionale

- di taluni dei suoi piu' esclusivi atteggiamenti
- dell' intimità fisica;
- del “diritto ad essere lasciati soli”

IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALL' ART. 615 BIS C.P.

Le “illecite interferenze nella vita privata”

**Necessità di un riconoscimento del valore ineliminabile della
INTIMITA' DELLA PERSONA**

ovvero

- della proiezione spaziale della libertà individuale
- Delle piu' esclusive ed escludenti estrinsecazioni gestuali e comportamentali della persona

615-bis C.P. INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

Chiunque, *mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614*, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa (c.p.120-126); tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (disp. coord. c.p.p.222).

(2) ART. 615 BIS C.P. - INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

La ripresa di immagini in luogo ordinariamente precluso ai terzi puo' coinvolgere :

- ✓ LA “ PROIEZIONE SPAZIALE DELLA LIBERTA' INDIVIDUALE” all' interno dei luoghi di privata dimora;
- ✓ L' INTIMITA' della persona in sé;
- ✓ Le sue piu' ESCLUSIVE ESPRESSIONI GESTUALI O COMPORTAMENTALI;

LA LECITA E STRUMENTALE INTRUSIONE NEL DOMICILIO

COMPORTA LA CAPTAZIONE DI IMMAGINI AFFERENTI:

- ▶ Manifestazioni di vita personale;
- ▶ “ di riservatezza anche corporale;

CON INGERENZA:

- ▶ In tutte le manifestazioni della sfera del soggetto;
- ▶ Con possibile violazione/dispregio della dignità personale degli osservati;

TUTELA DELLA RISERVATEZZA e domicilio

- ▶ 614 C.P. Violazione di domicilio
- ▶ Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente e con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni (14 Cost.).

IL RISPETTO DELLA RISERVATEZZA COMPORTA:

Rispetto della dignità e del libero atteggiarsi e libero comunicare della persona nei luoghi protetti (nonché in pubblico e nei luoghi aperti al pubblico)

E' NECESSARIO UN INTERVENTO CHE VADA OLTRE AI LIMITI DELLA LIBERTA' DEL DOMICILIO E DELLA COMUNICAZIONE?

VIDEOREGISTRAZIONE ED INTERCETTAZIONE AMBIENTALE

A COSA SERVE LA VIDEOREGISTRAZIONE?

IN CHE MODO SI ATTUA?

QUALI ELEMENTI DI PROVA E' IDONEA A FORNIRE AL GIUDIZIO?

(2) VIDEOREGISTRAZIONE ED INTERCETTAZIONE AMBIENTALE: vi sono caratteri comuni?

- **E' COMUNE IL CARATTERE DI INVASIVITA' DEL DOMICILIO.**
- **E' COMUNE L' INTRUSIONE di APPARATI TECNICI**
- **E' DIVERSA LA FINALITA'**

TIPI DI VIDEOREGISTRAZIONE

- **A) che captano COMUNICAZIONI, CONVERSAZIONI, IMMAGINI IN UN UNICO CONTESTO;**
- **B) che sono preordinate e dirette ad ottenere solo immagini**

VIDEOREGISTRAZIONE DI SOLE IMMAGINI

- ▶ **OCCORRE UNA DISCIPLINA AD HOC?**
- ▶ **ESISTONO IDONEE GARANZIE COSTITUZIONALI?**

VIDEOREGISTRAZIONE DI SOLE IMMAGINI

Bene giuridico interferito:

**Libertà personale, del domicilio, riservatezza,
privacy e vita privata, indipendentemente dal
modo e dal mezzo.**

VIDEOREGISTRAZIONE DI SOLE IMMAGINI

**E' possibile ipotizzare uno specifico
REGIME GIURIDICO ?**

VIDEOREGISTRAZIONE DI SOLE IMMAGINI

VALIDITA' DELLE OPERAZIONI

INUTILIZZABILITA'

IRRITUALITA'

DIRITTO PENALE E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- ▶ “IL RITO PENALE ITALIANO E’ TENUTO A CONFORMARSI OLTRE CHE AI VALORI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE, ANCHE ALLE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CUI IL NOSTRO PAESE HA ADERITO (direttiva 1, art. 2 legge delega 16 febbraio 1987, n° 81).”

(2) NUOVE TECNOLOGIE e D. lgs 196/2003

Il Codice in materia di dati personali reca il solenne riconoscimento dell' autonomo diritto alla protezione dei dati personali in armonia con quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell' unione Europea e nel progetto di costituzione europea, in un quadro di elevata tutela per il diritto delle persone e nel rispetto del PRINCIPIO DI NECESSITA' del trattamento.

(v. anche Relazione 2003 nella parte inerente la videosorveglianza e i sistemi biometrici, paragrafi 37 – 38).

“ L’ interpretazione delle norme non puo’ essere una attività asettica, da farsi nel chiuso di un laboratorio, bensì’ una operazione che deve svolgersi tenendo conto delle finalità sociali della legge e delle sue ricadute sul funzionamento della Giustizia “
(Pietro Calamandrei).

RUOLO DEL GIUDICE

Un intervento del legislatore, potrebbe indirizzarsi verso l' incremento delle garanzie processuali, indirizzando la competenza ad autorizzare l' impiego e utilizzo e delle nuove tecnologie particolarmente intrusive anziché al P.M. al Giudice, in modo da incrementare il suo ruolo di Garante nell' ambito del processo penale.

OSSERVATORIO CENTRO STUDI DI INFORMATICA GIURIDICA FIRENZE

Avv. Barbara Gualtieri

mail@avvocatogualtieri.it

Direttore

www.csig.it

info@csig.it

